



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2021

Legge di bilancio 2021:  
novità per i professionisti



Di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per i professionisti, contenute nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e nel Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Al momento del completamento della presente nota, è a breve attesa la pubblicazione in GU della Legge di Bilancio 2021. Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base del materiale informativo trasmesso a conclusione dell'esame presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, e in base a quanto riportato nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

\*\*\*

### **1. Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti.**

Con tre appositi commi - inseriti dalla Camera – si prevede l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - **ivi compresi i liberi professionisti** iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato (*le Casse di previdenza dei liberi professionisti*).

In particolare, per i liberi professionisti, il beneficio è subordinato al possesso delle seguenti condizioni, nel periodo di imposta relativo al 2019:

- un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
- la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nell'anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto all'anno precedente).

L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021)<sup>1</sup>.

I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni, che definiranno nello specifico i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero.

Non è chiaro se i decreti ministeriali debbano altresì disporre la quota da destinare alle singole Casse e dei relativi criteri di ripartizione.

Gli enti previdenziali privati interessati dalle misure in oggetto provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente. Comunicano inoltre i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettiva, il verificarsi di scostamenti (rispetto ai suddetti limiti), l'ente non adotta altri provvedimenti di riconoscimento dell'esonero<sup>2</sup>.

1 20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2 21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle ri sorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

## **2. Misure agevolative**

### **2.1 Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia**

Viene disposta la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

Nello specifico viene prorogato a dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**cd. ecobonus**) disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica (da ripartire in 10 rate annuali di pari importo entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti).

Viene, altresì, prorogata al 2021 la detrazione al 50 per cento (ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 16.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (**cd. bonus mobili**), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Per l'anno 2021, è inoltre confermata la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (**cd. bonus facciate**). Si ricorda che il comma 219 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (**cd. bonus facciate**).

### **2.2 Superbonus 110%**

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) l'emendamento al disegno di legge di Bilancio 2021 (atto A.C. 2790-bis), approvato in data 27 dicembre 2020 dalla Camera dei Deputati, prevede la proroga del superbonus 110% applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

La proroga prevede l'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari, IACP, fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

È prorogata anche l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

Viene inoltre previsto che la detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, può essere fruita anche nel caso di impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

Presenti novità anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con diversi limiti a seconda della tipologia della costruzione.

Si chiariscono, infine, anche i dubbi sull'obbligo di assicurazione per i professionisti. A tal riguardo viene specificato che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione in questione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui all'art. 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

### **2.3 Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica**

È prevista l'assegnazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica, alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Sono inoltre indicati i Fondi destinati a tale incentivo e disciplinate le modalità di regolazione del medesimo.

## **3. Misure per la liquidità**

Confermata fino al 30 giugno 2021 la validità delle misure per il sostegno della liquidità per i professionisti colpiti dagli effetti dall'emergenza epidemiologica, disposte con precedenti interventi normativi.

### **3.1 Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI**

È disposto che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

### **3.2 Misure per il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese**

---

3 Al comma 14 lettera q, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sotto scritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi del l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Viene estesa fino al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI (a cui sono equiparati i professionisti) prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), già prorogata dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e la "Garanzia Italia" SACE, con l'ampliamento dell'ambito di intervento dello strumento, che potrà rilasciare garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

L'intervento in garanzia di SACE, non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e anche per PMI - ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti - che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

### **3.3 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese**

Si prorogano sino al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

Le misure oggetto di proroga sono contenute nell'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

**4. Ulteriori misure: decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), convertito con la legge del 18 dicembre 2020, n. 176 (recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»**

#### **4.1 Art. 10 bis, reca la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19**

L'art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19) stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

#### **4.2 Art. 17-ter, reca l'estensione della disciplina dell'equo compenso ai liberi professionisti che erogano le proprie prestazioni nell'ambito del c.d. superbonus**

La disposizione inserita nel decreto Ristori prevede testualmente che, ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del D.L. n. 34/2020, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'art. 1, comma 487 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

L'obiettivo della disposizione introdotta nel decreto Ristori è quello di proteggere e tutelare i professionisti dell'area tecnica dallo "strapotere contrattuale" delle controparti imprenditoriali organizzate, diverse dai beneficiari finali delle agevolazioni fiscali.

Ecco allora la necessità di ricorrere a un intervento normativo, fortemente voluto dalla Rete Professioni Tecniche (RPT), che protegga i liberi professionisti dal predominio esercitato dai general contractor, imponendo loro l'applicazione della disciplina sull'equo compenso di cui alla legge n. 205/2017, alle prestazioni richieste.